Regolamento sulla polizia

(del 6 marzo 1990)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'art. 28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989,

decreta:

Capitolo I Norme generali sulla polizia cantonale

I. Impiego della polizia

Art. 1 ¹Il corpo di polizia è subordinato al Consiglio di Stato attraverso il Dipartimento di polizia.

²Le altre autorità e i servizi della pubblica amministrazione che ricorrono abitualmente alla polizia cantonale per accertamenti, informazioni o esecuzioni concordano con il comando le modalità di collaborazione.

³Nei casi urgenti la richiesta è fatta ad ogni agente di polizia, il quale nel dubbio sulla legalità od opportunità dell'intervento sollecita gli ordini dei superiori; il comandante o chi ne fa le veci è responsabile del rispetto delle legittime decisioni delle autorità competenti.

II. Particolarità nell'uso delle armi

Art. 2 In tutti i casi di uso delle armi, nel valutare le circostanze, va particolarmente tenuta in considerazione la messa in pericolo di terze persone.

²Lo sparo di avvertimento è giustificato di regola soltanto quando appare dalle circostanze che l'avvertimento a voce non è stato o non può essere compreso.

³Quando possibile, l'agente di polizia userà le armi in modo da non colpire parti vitali ed è tenuto a prestare soccorso alla persona ferita.

⁴L'agente che fa uso dell'arma avverte immediatamente i suoi superiori e fa rapporto scritto al comando sui motivi e le circostanze.

III. Distruzione di misure di identificazione

Art. 3 ¹La domanda di distruggere misure di indentificazione prese in relazione ad un procedimento penale può essere presentata dopo la crescita in giudicato del decreto di abbandono o della sentenza di assoluzione.

²È respinta la domanda delle persone la cui identità non può essere ritenuta con certezza, segnatamente non domiciliate in Svizzera od oggetto di misure di polizia degli stranieri.

³La domanda va presentata in forma scritta al comando; il Dipartimento accerta su richiesta l'avvenuta distruzione o pronuncia se del caso il formale rigetto della domanda; è riservato il ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della procedura amministrativa.

IV. Tasse

1) generalità

Art. 4 ¹Sono riscosse tasse per le seguenti prestazioni della polizia cantonale:

- a) tasse di cancelleria per il rilascio di copie di rapporti e documentazione allestiti nello svolgimento di compiti obbligatori di polizia;
- b) tasse predeterminate per prestazioni speciali dovute a uso accresciuto del suolo pubblico o a colpa dell'utente, segnatamente,
 - scorte per trasporti speciali
 - assistenza nelle procedure di esecuzione e fallimenti
 - accertamento del tenore alcolico
 - sequestro targhe
 - intimazione documenti
 - prestazioni per inchieste giudiziarie o per contravvenzioni
 - interventi per falsi allarmi

- interventi per il recupero, il trattamento e la consegna a domicilio di minorenni che vengono trovati in stato alterato in luoghi pubblici o che hanno turbato l'ordine o la sicurezza pubblica
- interventi per l'esecuzione di obblighi e diritti sanciti da autorità giudiziarie o amministrative;¹
- tasse predeterminate, o un onorario corrispondente ai costi, per le prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale, segnatamente,
 - allacciamenti d'allarme automatici
 - rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica a usi privati
 - servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e simili
 - procedura di selezione e costi di formazione.²

²L'elenco delle prestazioni soggette a tassa con relativa tariffa è pubblicato e aggiornato con separato decreto.

2) conteggio e ricorsi

Art. 5 1II conteggio delle tasse dovute è allestito dagli organi della polizia cantonale ed è impugnabile mediante reclamo entro il termine di 30 giorni davanti al comando; in mancanza di reclamo, il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.³

³Le tasse e spese per prestazioni della polizia cantonale nell'ambito di procedure dirette da altri servizi dello Stato sono di regola conteggiate e riscosse nelle procedure applicate da questi servizi.

Art. 6 ...⁵

V. Ricompense

- **Art. 7** A chi contribuisce in casi determinati alla prevenzione di reati e alla identificazione o all'arresto dei loro autori:
- a) il Dipartimento può promettere anticipatamente una ricompensa fino a fr. 20'000.--;
- b) il comando può disporre per ricompense e indennizzi per gli inconvenienti, nei limiti autorizzati dal Dipartimento.

VI. Informazioni al pubblico

- **Art. 8** Il comandante autorizza il rilascio di notizie sull'attività del corpo di polizia agli organi di informazione, disciplinando segnatamente:
- a) la tutela degli interessi superiori e il rispetto della competenza di ciascuna autorità, in particolare quella del magistrato nella procedura penale;
- b) la disponibilità di una fonte unica per rispondere alle interpellazioni degli organi di stampa;
- c) l'autorizzazione per interviste e servizi speciali.

VII. Delega ad altri organi pubblici con compiti di sicurezza

Art. 8a⁶ ¹II Consiglio di Stato può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, segnatamente al corpo delle guardie di confine e alla polizia ferroviaria, funzioni di controllo, di accertamento e di polizia giudiziaria su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale relativi a reati minori; il magistrato può servirsi degli organi pubblici con compiti di sicurezza per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova per il tramite della polizia cantonale incaricata del coordinamento.

²Le prestazioni fornite dagli organi pubblici di sicurezza avvengono senza controprestazione da parte del cantone, salvo particolari accordi.

Capitolo II Organizzazione della polizia cantonale

¹ Lett. modificata dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341; precedente modifica: BU 2009, 130.

² Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

³ Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 115.

⁴ Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.

⁵ Art. abrogato dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

⁶ Art. introdotto dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

I. Struttura organizzativa

1) organi del Corpo

Art. 9⁷ ¹Il corpo di polizia è composto da organi operativi e di supporto; il comando è l'organo direttivo generale.

²Organi operativi sono i posti, le sezioni e i reparti della gendarmeria nonché le sezioni, i commissariati e servizi della polizia giudiziaria. I servizi della polizia giudiziaria, quali organi operativi, di regola sono composti da agenti di polizia, ad eccezione dei casi in cui sono richieste conoscenze specifiche, segnatamente nell'ambito delle scienze forensi, economico-finanziario ed informatico e/o in altri ambiti a seconda della necessità.

³Organi di supporto sono i servizi dello stato maggiore e dei servizi generali.

⁴L'organizzazione è determinata in particolare dall'organigramma della polizia cantonale e dalla pianta organica dei dipendenti dello Stato.

2) composizione e coordinamento

Art. 10⁸ ¹Il corpo di polizia è composto da funzionari con o senza statuto di agente, a dipendenza delle responsabilità attribuite e delle esigenze imposte dalla funzione.

²Il coordinamento tra gli organi operativi e di supporto va promosso per quanto possibile anche con il cumulo di funzioni, segnatamente nel campo della formazione, della pianificazione e dello sviluppo di progetti.

3) responsabilità e rango

Art. 11⁹ ¹Per ogni intervento di polizia vi è sempre un capo responsabile.

²A parità di grado, la responsabilità è determinata dall'anzianità nel grado, subordinatamente dall'età; ciò vale in particolare per determinare le sostituzioni dei capi in mancanza di designazione preventiva.

³In casi particolari, segnatamente in ambito di formazione e d'intervento, su ordine di un ufficiale la gerarchia può essere definita in base alle competenze tecnico-professionali o di condotta acquisite con l'esperienza, in particolare quando queste sono convalidate da formazioni specifiche conseguite e/o da certificati specialistici riconosciuti.

II. Ufficiali

1) comandante

Art. 12 ¹Il comandante dirige e coordina l'attività del corpo, assicurando la cooperazione interna ed esterna, la distribuzione dei compiti e le sostituzioni, in quanto non altrimenti regolato; segnatamente provvede:

- a) all'informazione e consulenza al Consiglio di Stato in materia di sicurezza e ordine pubblico:
- b) alla collaborazione intercantonale ed internazionale di polizia:
- c) alla proposta all'autorità di nomina in materia di assunzioni e promozioni del personale.
- ²Si avvale per questi compiti dei diretti collaboratori secondo i principi della gestione cooperativa, ferma restando la sua personale responsabilità di fronte al Direttore del Dipartimento.

2) altri ufficiali

Art. 13 Ogni ufficiale svolge di regola tutti i seguenti compiti:

- a) assiste e sostituisce il comandante nella pianificazione e nella condotta in una determinata specializzazione di polizia (compiti di stato maggiore);
- è delegato in permanenza od occasionalmente alla collaborazione con autorità ed uffici esterni (compiti di collegamento);
- c) è responsabile degli organi del Corpo a lui attribuiti, quale funzionario dirigente intermedio tra il comandante e i capi di derminati posti, commissariati e servizi (compiti di capo ufficio);
- vigila sugli atti coercitivi più importanti, controlla il funzionamento generale e assicura il rispetto delle prescrizioni e della disciplina in tutto il Corpo (compiti ispettivi);
- e) dirige e coordina operazioni che coinvolgono organi di polizia diversi e assicura la prontezza per le decisioni urgenti straordinarie (compiti di capo intervento e di picchetto).

²La sostituzione reciproca tra gli ufficiali è garantita per tutti i compiti. La rotazione nelle funzioni è da favorire.

3) gradi e promozioni

⁷ Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509.

⁸ Art. modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 509.

⁹ Art. modificato dal R 23.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 286.

Art. 14 ¹II comandante ha il grado di colonnello. ¹⁰

²Gli ufficiali direttamente subordinati al comandante possono essere promossi fino al grado di tenente colonnello; alcuni fino al grado di maggiore gli altri fino al grado di capitano. ¹¹

³Il grado è attribuito dal Consiglio di Stato con la nomina, la promozione o l'avanzamento, in modo da corrispondere alle subordinazioni e all'importanza della funzione.

III. Gendarmeria

1) gradi e funzioni

Art. 15 Agli agenti di gendarmeria sono attribuiti i gradi di:

- gendarme
- appuntato
- caporale
- sergente sottoufficiali
- sergente maggiore sottoufficiali superiori
- aiutante

²I gradi corrispondono alle subordinazioni e all'importanza delle funzioni.

³I sottufficiali superiori e i sergenti effettivamente a capo di un posto, di una sezione o di un servizio costituiscono i quadri della gendarmeria: ad essi incombe in primo luogo di vigilare sul disbrigo corretto e tempestivo dei compiti.

⁴Gli altri sottufficiali costituiscono i quadri interni nei posti e servizi: essi conducono i singoli interventi o assumono compiti speciali permanenti.

2) suddivisione

Art. 16 ¹La gendarmeria è suddivisa in:

- organi territoriali (posti di gendarmeria)
- organi del traffico (servizio stradale, lacuale, ecc.)
- reparti speciali.

²Gli ufficiali particolarmente incaricati della gendarmeria assicurano l'unità tecnica e tattica.

³Tutti gli agenti sono tenuti a mantenersi in grado di supplire ai compiti di prima urgenza abitualmente svolti da altri servizi della gendarmeria, indipendentemente dalla propria specializzazione.

3) organi

a) in generale

Art. 17 ¹Ai posti è attribuita una circoscrizione territoriale; i servizi operano invece sull'intero Cantone indipendentemente dalla sede.

²Posti e servizi sono organizzati in reparti, di regola come segue:

- nuclei, composti da 2-4 agenti
- gruppi, composti da 5-10 agenti
- sezioni, composte da più gruppi.

b) posti

Art. 18 Il posti di gendarmeria svolgono per la rispettiva circoscrizione tutti i compiti di polizia non assunti dalla pubblica sicurezza o da altri servizi o specialisti.

²Assicurano in particolare il primo intervento, la prevenzione generale, i contatti con la popolazione e le autorità locali e la protezione e custodia di persone e cose.

³Gli agenti di ogni posto intervengono a favore degli altri posti e servizi in caso di necessità.

c) organizzazione territoriale

Art. 19 ¹Quattro posti permanenti assicurano il primo intervento in ogni tempo in tutto il Cantone e hanno sede:

- nel Distretto di Mendrisio
- nel Distretto di Lugano
- nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia
- presso il Comando, per i Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

¹⁰ Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73.

¹¹ Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73.

²Altri posti istituiti dal Dipartimento, subordinati a quelli permanenti, svolgono compiti prevalentemente amministrativi in circoscrizioni più ristrette.

³L'elenco dei Comuni attribuiti alla circoscrizione di ciascun posto per le incombenze amministrative è pubblicato dal Dipartimento.

d) servizi del traffico

Art. 20 Il servizi del traffico si occupano segnatamente:

- a) dei compiti di polizia sulle strade cantonali e nazionali e, sussidiariamente alle polizie comunali, su tutte le altre strade;
- b) dei compiti di polizia sui laghi e corsi d'acqua;
- c) dell'informazione al pubblico sul traffico e le condizioni delle strade, dell'educazione stradale nelle scuole, delle scorte di protocollo, e di altri compiti speciali.

²Nei centri autostradali di Noranco, Camorino e Airolo risiedono tre sezioni di polizia stradale. A queste sezioni può essere attribuita una circoscrizione nella quale funzionano come posti del servizio territoriale. I servizi lacuali possono far capo ad altre sedi.

e) reparti speciali

Art. 21 ¹I reparti speciali della gendarmeria sono composti da agenti addestrati ed equipaggiati per interventi specializzati, operanti normalmente negli organi territoriali o del traffico e temporaneamente distaccati per l'allenamento e gli interventi.

²L'attribuzione a questi reparti compete al comandante, di regola previo concorso interno ed esame delle attitudini.

4) lavoro esterno e interno

Art. 22 1Gli agenti della gendarmeria sono tenuti al lavoro esterno in uniforme e per turni.

²Funzioni di servizio interno sono svolte a turno oppure da agenti temporaneamente indonei al servizio esterno per motivi di salute.

³La definitiva attribuzione a funzioni di servizio interno, chiesta dal dipendente o giustificata da ragioni di idoneità, comporta di regola la perdita dello statuto di agente di polizia, tranne quando sia dovuta ad anzianità di servizio o a lesioni conseguenti al rischio professionale.

IV. Pubblica sicurezza

1) gradi e funzioni

Art. 23 1Sono agenti della pubblica sicurezza gl ispettori, i commissari e i commissari-capo. 2Gli ispettori svolgono le indagini.

³I commissari sono responsabili di un settore investigativo o dirigono reparti nell'ambito dei commissariati e dei servizi, oppure dirigono servizi autonomi.

4l commissari-capo dirigono i commissariati e i servizi principali della pubblica sicurezza.

2) organi

Art. 24 1Quattro commissariati assicurano le indagini nell'ambito locale con sede:

- nel Distretto di Mendrisio
- nel Distretto di Lugano
- nel Distretto di Locarno, anche per la Valle Maggia
- presso il Comando, per i Distretti di Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.

²Servizi di pubblica sicurezza specializzati secodo la natura dei reati o il metodo di indagine sono costituiti nelle sedi più opportune ed operano in tutto il Cantone.

³Commissariati e servizi possono essere organizzati in gruppi e nuclei.

⁴Gli ufficiali particolarmente incaricati della pubblica sicurezza assicurano il collegamento con la magistratura penale.

V. Collaborazione tra gendarmeria e

pubblica sicurezza

Art. 25 ¹La collaborazione tra gendarmeria e pubblica sicurezza è il compito principale di tutti gli ufficiali.

²Operazioni complesse sono dirette da un ufficiale, il quale determina gli organi che vi prendono parte e affida i compiti.

³In assenza dell'ufficiale e di disposizioni deroganti ai sensi dell'art. 11 cpv. 3, il gendarme di rango più elevato ha la responsabilità del primo intervento, della sicurezza delle persone e dei luoghi e della collaborazione con enti di soccorso pubblici e privati; l'agente di pubblica sicurezza

di rango più elevato ha la responsabilità degli accertamenti, delle misure di polizia giudiziaria e della collaborazione con i magistrati e altri servizi inquirenti. 12

Capitolo III. Norme per i dipendenti

I. Diritti e doveri degli agenti

1) doveri generali

Art. 26 Oltre ai doveri generali per i dipendenti dello Stato (art. 14-19 LORD), gli agenti di polizia sono tenuti in particolare:

- a) a portare la tessera di legittimazione e ad intervenire quando le circostanze lo richiedono, anche fuori dai turni di lavoro;
- a prestarsi gli ordini legittimi dei propri superiori, anche quando ciò comporti pericolo per la propria incolumità;
- c) a perfezionare costantemente la conoscenza di luoghi e persone e ad interessarsi agli avvenimenti e alle situazioni di sospetta illegalità, indipendentemente dai compiti ricevuti;
- d) a curare la condizioni fisica e la collegialità, come pure la tenuta ed il comportamento, particolarmente quando portano l'uniforme;
- e) a mantenere la discrezione sulla propria attività e sulle proprie conoscenze professionali, specialmente per quanto concerne funzionamento, mezzi, indagini e operazioni della polizia e informazioni sulle persone.

1a) accertamento dell'idoneità

Art. 26a¹³ ¹Gli agenti di polizia ed i collaboratori della polizia cantonale possono essere sottoposti ad adeguati esami onde verificare l'influsso, l'uso o l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope a garanzia della sicurezza dell'esercizio della propria funzione e per la salvaguardia di terzi.

²In caso di risultato positivo i costi degli esami medici dovranno essere assunti dall'agente di polizia, rispettivamente dal collaboratore della polizia cantonale.

³Essi saranno tenuti a sottoscrivere una liberatoria in modo tale da autorizzare il Comando della Polizia cantonale ad eseguire gli esami che più ritiene opportuni.

2) via di servizio

Art. 27 La via di servizio tra superiori e subordinati di ogni rango va rispettata, in particolare per trasmettere rapporti, segnalazioni, ordini e proposte scritte.

3) promozioni e avanzamenti

Art. 28 ¹La pianta organica dei dipendenti dello Stato definisce le funzioni e il grado massimo raggiungibile per ciascuna di esse.

²Le condizioni di promozione ed avanzamento sono fissate con risoluzione del Consiglio di Stato.

4) trasferimenti

Art. 29 ¹La nomina nel corpo di polizia non conferisce diritto ad una determinata sede di servizio.

²L'attribuzione ai servizi e reparti in una medesima sede compete ai superiori e non costituisce trasferimento.

³Il comando dispone i trasferimenti secondo le necessità di servizio e quelle di formazione del personale, tenendo conto della situazione familiare e delle richieste degli agenti.

⁴Nei casi controversi decide il Consiglio di Stato, ritenuto il diritto di essere sentito e assistito nella procedura. ¹⁴

5) obblighi di residenza

Art. 30 ¹Gli agenti risiedono nel Cantone; il Dipartimento autorizza eccezioni per la bassa Mesolcina.

²Per circostanze eccezionali e per ordine di un ufficiale, gli agenti possono essere tenuti a restare di picchetto in sede o sui luoghi d'intervento durante il riposo tra due turni di lavoro.

6) colloqui e reclami

¹² Cpv. modificato dal R 23.6.2009; in vigore dal 26.6.2009 - BU 2009, 286.

¹³ Art. introdotto dal R 7.6.2011; in vigore dal 10.6.2011 - BU 2011, 341.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582.

Art. 31 ¹Ogni agente può chiedere ai propri superiori un colloquio personale, che dev'essere tempestivamente concesso.

²Quando stima che un superiore abbia leso i suoi diritti o gli abbia impartito un ordine illecito, senza che un colloquio abbia servito o possa servire a rimediare, ogni agente può presentare reclamo scritto per via di servizio.

³Il comandante provvede affinché ogni reclamo sia evaso correttamente, e trasmette al Dipartimento i reclami contro il proprio operato.

4È sempre data la facoltà di interporre reclamo direttamente all'autorità di nomina.

7) protezione giuridica e morale

Art. 32 ¹Nel legittimo esercizio delle sue funzioni, l'agente di polizia è protetto dalla legge e dall'autorità, e ha diritto al rispetto di tutti.

²Le offese agli agenti nell'esercizio delle loro funzioni possono fare oggetto di querela penale o azione civile soltanto previo esame del comandante, che può prescrivere la forma o le condizioni, per prevalenti interessi di servizio.

³Agli agenti coinvolti in una procedura giudiziaria civile o penale per un'azione od omissione attinente alle loro funzioni, il Dipartimento concede l'assistenza e il patrocinio legale a spese dello Stato, riservato il regresso in caso di colpa grave.

⁴Agli agenti deceduti per lesioni riportate durante il servizio, i funerali sono fatti a spese dello Stato; il Dipartimento stabilisce gli onori funebri, d'intesa con la famiglia.

8) commissione del personale

Art. 33 ¹Le attribuzioni dell'art. 56 LORD sono esercitate da una commissione del personale unica per tutto il corpo di polizia.

²Gli ufficiali non possono farne parte.

II. Formazione

1) scuola aspiranti-gendarmi

Art. 34 La scuola ha la durata di un anno, compreso un periodo di pratica assistita.

²Durante la scuola gli aspiranti possono essere tenuti alla presenza continua, tranne nei giorni di congedo generale; non è dato diritto a recupero in relazione all'orario delle lezioni, degli esercizi e degli esami.

³II programma generale è approvato dal Dipartimento e comprende segnatamente:

- lingue e cultura generale;
- conoscenze giuridiche, amministrative e professionali;
- tecnica, tattica ed etica professionali;
- uso delle armi, difesa personale e sport.

⁴L'insegnamento è impartito in particolare da magistrati, funzionari del corpo di polizia e di altri servizi dell'amministrazione, e da docenti e specialisti esterni alla pubblica amministrazione; questi ultimi sono incaricati dal Dipartimento e retribuiti secondo risoluzione speciale.

⁵Gli aspiranti-gendarmi sono assimilati a dipendenti dello Stato con incarico revocabile in ogni tempo in caso di inidoneità o per motivi gravi.

2) dichiarazione di fedeltà¹⁵

Art. 35¹⁶ Gli agenti di polizia vengono nominati dopo aver dichiarato la propria fedeltà alla Costituzione e alle leggi ed aver confermato di adempiere coscienziosamente tutti i doveri imposti dal loro ufficio.

3) formazione permanente

Art. 36 La formazione permanente dopo la scuola aspiranti è assicurata segnatamente:

- dai corsi di aggiornamento generale o per specialisti organizzati dal comando, nell'ambito della collaborazione intercantonale e internazionale di polizia, o da altri enti:
- dai periodici rapporti d'istruzione organizzati in tutti i posti e servizi, e dal servizio periodico in reparti-scuola:
- dai periodi di pratica presso altri servizi o corpi di polizia;
- dalla promozione dell'attività sportiva attinente al servizio di polizia nel tempo libero e, in misura corrispondente a quella dall'art. 30c) LORD, durante il servizio;
- dai periodici tiri di allenamento.

¹⁵ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

¹⁶ Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

²Il perfezionamento e la specializzazione secondo le necessità del corpo costituiscono un obbligo per ogni agente; il comando regola la partecipazione ai corsi e servizi di formazione.

³Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, a fini di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi di reciprocità.

III. Nomina in pubblica sicurezza

1) concorso ed esame

Art. 37 1Per la nomina in pubblica sicurezza è indetto un concorso interno alla gendarmeria.

²Il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame, presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario, e ammette all'esame i concorrenti con almeno tre anni di servizio, visti i preavvisi sull'idoneità fatti dai superiori.

³L'esame verte principalmente sulle conoscenze di diritto e procedura penali, sulle cognizioni tecniche e tattiche del servizio investigativo e sulla conoscenza delle lingue; la conoscenza sufficiente di una seconda lingua è requisito necessario.

4ll candidato può prendere visione dei propri esami e relativi risultati.

2) nomina

Art. 38 1II Consiglio di Stato nomina gli ispettori di pubblica sicurezza sentito il preavviso della commissione d'esame.

²I nuovi ispettori sono di regola trasferiti, almeno temporaneamente, in altra sede di servizio, e sono tenuti a periodi di pratica presso la procura pubblica e presso servizi di polizia fuori Cantone.

3) attribuzione senza nomina

Art. 39 ¹Per il rinforzo temporaneo dei commissariati e servizi di pubblica sicurezza, il comandante può disporre l'attribuzione ad essi di agenti della gendarmeria, per turno.

²Sottufficiali anziani della gendarmeria possono essere attribuiti stabilmente ai servizi o commissariati di pubblica sicurezza per compiti particolari, come all'art. 22 cpv. 3.

IV. Materiale

1) equipaggiamento personale

Art. 40 ¹Lo Stato mette a disposizione personale di ogni agente le uniformi, l'arma d'ordinanza e gli accessori di uso corrente nella sua funzione.

²Questo equipaggiamento personale resta di proprietà dello Stato e deve essere restituito dagli agenti che lasciano il Corpo o cambiano funzione; chi è pensionato come agente dopo almeno venti anni di servizio conserva gratuitamente in proprietà la pistola d'ordinanza.

³Il rinnovo dell'equipaggiamento personale viene effettuato sulla base di tabelle di sostituzione e di ispezioni periodiche, in modo da favorire l'accurata manutenzione.

⁴Le tabelle di fornitura e sostituzione dell'equipaggiamento personale sono approvate dal Consiglio di Stato; il comando regola le tenute e le particolarità.

2) materiale del Corpo

Art. 41 Ill materiale non costituito in equipaggiamento personale è affidato ai singoli organi, oppure gestito nei depositi centrali o regionali dai servizi logistici.

²Il comando regola l'attribuzione e le responsabilità per gli inventari, la manutenzione ed i controlli.

3) disposizioni comuni

Art. 42 ¹Ogni agente è responsabile della manutenzione e custodia del proprio equipaggiamento personale e del materiale di corpo che gli è temporaneamente affidato.

²Ai danni per sostituzioni e riparazioni si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità dei funzionari verso lo Stato.

V. Mancanze ai doveri di servizio

1) inchiesta disciplinare

Art. 43 ¹Il comandante, o un ufficiale da lui incaricato, provvede all'assunzione di informazioni preliminari se viene a conoscenza di possibili infrazioni ai doveri di servizio da parte degli agenti. ²Il comandante promuove e conduce, o fa condurre da un ufficiale da lui incaricato, la formale inchiesta disciplinare, riservati i casi nei quali, d'intesa con la Cancelleria dello Stato e il Dipartimento, il procedimento sia subito trasmesso al Consiglio di Stato, o sia da esso avocato. ³Sono per il resto applicabili le disposizioni degli art. 21-22 LORD.

2) competenze per le sanzioni disciplinari

- **Art. 44** Possono infliggere le sanzioni disciplinari previste dall'art. 32 LORD:
- il comandante: l'ammonimento e la multa sino a fr. 500.--;
- il Dipartimento: l'ammonimento, la multa e il trasferimento all'interno del Corpo;
- il Consiglio di Stato: tutte le sanzioni.¹⁷

²Sanzioni a carico di ufficiali sono di esclusiva competenza del Dipartimento o del Consiglio di Stato.

3...18

3) rapporti con l'autorità giudiziaria

Art. 45 Il comandante scambia direttamente le informazioni con le autorità giudiziarie per quanto concerne il comportamento di rilevanza penale o disciplinare del personale del corpo di polizia, quando sia di qualche rilievo per la funzione.

VI. Prestazione lavorativa

1) orari

Art. 46 Ill turno di lavoro giornaliero è di 8 ore. Tra due turni di lavoro deve intercorrere un turno di riposo di almeno 10 ore.

²Tenuto conto dei congedi mensili e delle vacanze annuali, il totale delle ore di lavoro in un anno deve corrispondere a quello per i funzionari.

³I funzionari attribuiti al corpo di polizia sono tenuti, secondo le funzioni, alle disposizioni valide per gli agenti oppure a quelle valide per gli altri dipendenti dello Stato; la situazione è regolata all'assunzione o ad ogni cambio di funzione.

2) congedi e vacanze

Art. 47 Il giorni di congedo mensile sono almeno 8, di regola raggruppati a gruppi di due o tre giorni consecutivi ad intervalli regolari.

²I congedi mensili sono ridotti in proporzione di un giorno ogni quattro di assenza.

³I giorni di congedo sono prefissati mensilmente dai responsabili di ciascun posto e servizio; modifiche successive per esigenze di servizio sono di competenza di un ufficiale.

⁴La durata delle vacanze annuali è di sei giorni per ogni settimana di diritto; la sospensione ed interruzione delle vacanze per esigenze di servizio compete al comandante.

VII. Alloggi e mense di servizio

Art. 48 ¹Nelle sedi principali, compatibilmente con la disponibilità di spazio, sono messe a disposizione camere per gli agenti, con priorità per quelli temporaneamente trasferiti.

²Nelle sedi principali sono organizzate mense per il personale; la spesa per il vitto è a carico degli agenti.

³Gli agenti in missione nel Cantone o che operano fuori dai turni consueti sono tenuti possibilmente, se espongono indennità, a fare capo agli alloggi e alle mense di servizio.

VIII. Rapporti con la Sezione del personale

Art. 49 Il Consiglio di Stato determina per il resto con speciale risoluzione le attribuzioni del Comando a quelle della Sezione del personale dello Stato per quanto concerne la gestione del personale del Corpo di polizia.

Capitolo IV Polizie comunali

I. In generale

1) statuto degli agenti di polizia comunali¹⁹

Art. 50 1Possono denominarsi e sono riconosciuti agenti di polizia soltanto i funzionari comunali:

- a) impiegati a pieno tempo per mansioni di polizia locale o assimilabili;
- b) che hanno ricevuto una formazione di base riconosciuta dal Dipartimento;
- c) che prestano servizio esterno con l'uniforme prescritta.

 $^{^{17}\,}$ Cpv. modificato dal R 2.3.1999; in vigore dal 5.3.1999 - BU 1999, 87; precedente modifica: BU 1993, 73

^{73.} Cpv. abrogato dal R 22.12.2009; in vigore dal 29.12.2009 - BU 2009, 582; precedente modifica: BU 1999 87

¹⁹ Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

²Il funzionario dirigente comunale preposto ad almeno tre agenti di polizia riconosciuti è assimilato ad essi anche senza i requisiti del capoverso precedente.

³Gli agenti di polizia comunale dispongono del porto d'arma, previa la sola registrazione presso il competente ufficio cantonale.

⁴Le denominazioni gendarmeria e pubblica sicurezza sono riservate alla sola polizia cantonale.

2) compiti assistenti di polizia²⁰

Art. 51²¹ Agli assistenti di polizia possono essere attribuiti, oltre a quelli previsti dall'art. 27c lett. a) della legge, i compiti di prossimità, centrale operativa, sportello e amministrazione come pure supporto logistico.

Art. 52 ...²²

Art. 53 ...²³

Art. 54 ...²⁴

Capitolo IV^{bis25} Competenze della polizia nella procedura penale

Interrogatori

(art. 142 cpv. 2 CPP)

Art. 54a²⁶ Sono abilitati a interrogare imputati, persone informate sui fatti e testimoni:

- a) tutti gli agenti della polizia cantonale;
- b) tutti gli agenti dei corpi di polizia comunale strutturati nell'ambito delle competenze loro attribuite, in particolare in virtù dell'Allegato 2 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012;²⁷
- c) i funzionari degli altri organi pubblici con compiti di sicurezza, limitatamente alle contravvenzioni.

Arresto provvisorio

(art. 219 cpv. 5 CPP e art. 7 cpv. 2 LPol)

Art. 54b²⁸ Sono autorizzati a ordinare l'arresto oltre le tre ore i quadri superiori della polizia cantonale, segnatamente, gli ufficiali, i commissari-capo e gli aiutanti.

Collaborazione con il Ministero pubblico

(art. 307 CPP e art. 2 cpv. 2 e 3 LPol)

Art. 54c²⁹ La polizia cantonale si organizza in modo autonomo per garantire l'esecuzione efficace delle istruzioni del Ministero pubblico e degli atti di cui all'articolo 2 capoverso 3 LPol.

Capitolo V **Disposizioni finali**

I. Disposizioni abrogative

Art. 55 È abrogato il regolamento di applicazione della legge 22 gennaio 1963 sulla polizia cantonale, del 7 maggio 1965.

II. Entrata in vigore

Art. 56 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1990.

Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

²² Art. abrogato dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

Art. abrogato dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore dal 4.7.2014 - BU 2014, 337.

²⁵ Capitolo introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.

²⁶ Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.

²⁷ Lett. modificata dal R 7.10.2015; in vigore dal 9.10.2015 - BU 2015, 471.

²⁸ Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.

²⁹ Art. introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 442.

Pubblicato nel BU 1990, 63.